COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - ISTRUZIONE (VIII)

III.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE ERMINI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 21

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma (*Approvato in seduta comune dalla VI e dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1119). 21

PRESIDENTE 21, 22, 23, 25, 26, 28 29, 30, 31, 32, 33

SCARPA. . 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32

SERONI 22, 23, 24, 25

BOTTA 23

GUI, *Ministro della pubblica istruzione* 23, 24 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32

BERLINGUER LUIGI 24

RUSSO SPENA 24, 25, 26, 29, 31

CATTANEO PETRINI GIANNINA 25

La seduta comincia alle 17,05.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la II Commissione i deputati: Messinetti, Di Mauro Ado Guido e Scarpa, sostituiscono rispettivamente i deputati Lajolo, Pietrobono e Vestri e per l'VIII Commissione i deputati Biagini, Alboni e Scarascia sostituiscono rispettivamente i deputati Natta, Rossanda Banfi Rossana e Rumor.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti ed assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma. (Approvato in seduta comune dalla VI e dalla XI Commissione permanente del Senato) (1119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma » (1119). Di questo disegno di legge sono io stesso relatore per l'VIII Commissione.

Ricordo che nell'ultima seduta abbiamo approvato l'articolo 5. Do adesso lettura dell'articolo 6:

«Il trasferimento all'Università dei padiglioni ospedalieri avrà inizio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dovrà essere concluso entro quattro anni dalla data medesima.

Sino alla data del totale trasferimento all'Università, la gestione del complesso ed il suo funzionamento saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti fra l'Università e il Pio Istituto, salvo accordi che intercorreranno fra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi ».

Devo avvertire che per questo articolo è stato proposto un emendamento dalla Commissione Bilancio. Do lettura del parere espressa da tale Commissione.

« La Commissione Bilancio, considerato che nell'attuale condizione finanziaria gravano sulla Cassa depositi e prestiti impegni assai superiori alle sue possibilità, considerato altresì che la Cassa non ha potuto concedere altri mutui precedentemente richiesti dall'Istituto di Santo Spirito e dagli Ospedali riuniti di Roma, ritiene che sia difficile reperire la disponibilità necessaria alla rapida concessione di un mutuo di 6 miliardi per la costruzione del nuovo ospedale, ciò che priverebbe la città di Roma dei posti-letto indispensabili oggi disponibili. Comunque, a garanzia che l'operazione prevista dalla legge abbia la sua completa attuazione senza che impellenti necessità finanziarie sacrifichino le ragioni dell'Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma, la Commissione Bilancio delibera di subordinare il proprio parere favorevole all'accoglimento di un emendamento all'articolo 6 del disegno di legge, in forza del quale il trasferimento dei padiglioni ospedalieri all'Università debba avvenire quando la costruzione del nuovo ospedale sia ultimata e tutta la materia sia stata regolata da apposita convenzione fra l'Università e gli Ospedali riuniti ».

Innanzitutto debbo far rilevare che non è esatta l'affermazione che « la città di Roma verrebbe ad essere privata dei posti-letto indispensabili oggi disponibili » e, con tutto il rispetto per la Commissione Bilancio, devo dire che l'ultima clausola tocca, in sostanza, il merito del provvedimento e non i suoi riflessi finanziari e che, pertanto, le Commissioni possono considerarla come una osservazione, ma non come un impegno condizionante. Qui si entra nella sostanza sul provvedimento ed io penso che la Commissione Bilancio abbia un po' esorbitato dalla sua competenza specifica per il parere.

SCARPA. Onorevole Presidente, faccio mio l'emendamento proposto dalla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Comunico che al primo comma dell'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento a firma dell'onorevole Scarpa: sostituire le parole « entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge », con le parole « appena la costruzione del nuovo ospedale sarà ultimata ».

SERONI. La lettura del parere della V Commissione, parere che io non conoscevo, ci mette in forte imbarazzo perché la V Commissione, competente proprio in materia di copertura finanziaria ci dice con molta chiarezza che sarà difficile reperire i fondi, e – in un certo senso – l'emendamento Scarpa è proposto in conseguenza appunto di questa affermazione. Se questa affermazione della V Commissione non ci fosse stata – e tra l'altro dobbiamo ritenere che essa abbia esperito delle indagini accurate prima di farci giungere il suo parere – e noi fossimo stati tranquilli circa la questione « finanziamenti », non si sarebbe presentata la necessità di considerare le eventuali conseguenza relative alla perplessità della V Commissione.

Noi saremmo grati al rappresentante del Governo se volesse gentilmente illuminarci sul perché e sul come i colleghi della V Commissione possono affermare – con tanta precisione – che la Cassa depositi e prestiti si trova nell'impossibiltà di reperire i fondi per il mutuo. Se questa impossibilità fosse reale, cadrebbe tutta la legge, perché è evidente che – mancando la possibilità di un mutuo – il provvedimento non potrebbe essere attuato.

PRESIDENTE. Voglio ripetere – e l'ho già detto anche in sede di prima relazione – che il disegno di legge oggi al nostro esame poggia su due principî: il primo è la concessione del mutuo di 6 miliardi, il secondo è il passaggio del Policlinico Umberto I all'Università. È ovvio che, se dovesse mancare la corresponsione del mutuo, cadrebbe l'intero provvedimento perché il prestito e il trasferimento sono tra loro strettamente connessi.

Ecco perché l'emendamento del collega Scarpa non ha ragione d'essere; avrebbe motivo d'essere, soltanto se i posti-letto dello Ospedale di Santo Spirito non fossero più posti-letto per malati, ma le stanze del Policlinico venissero in futuro adibite ad esempio

ad aule di lezione. Ma così non sarà, e Roma non perderà dei posti-letto; si tratterà unicamente – per i malati – di essere ricoverati nella clinica universitaria, anziché in ospedale. Ci saranno, è vero, dei diversi criteri selettivi per ricoverare i malati, alcune categorie sì ed altre no, ma, tutto sommato, il numero dei posti-letto non diminuirà affatto. Le Commissioni non si devono perciò preoccupare che a Roma diminuiscano i posti-letto perché ciò non accadrà.

Per me il parere, il suggerimento, diciamo così, della V Commissione, che, come ho detto, ha esorbitato forse dalla sua competenza, parte da una premessa sbagliata: che i posti-letto del Policlinico non siano più posti-letto per i malati.

Noi sappiamo che molti malati preferiscosco, per vicinanza e altri motivi, andare alla clinica universitaria anziché all'ospedale. La prima è soggetta alle stesse leggi, d'altra parte; solo che c'è una distinzione per specializzazione. Ma le cliniche universitarie sono sempre affollate come gli ospedali.

Ecco perché io ritengo inopportuno porre la condizione del trasferimento all'Università solo quando sarà finita la costruzione del nuovo ospedale. Ciò significa non porre neppure lo stimolo per affrettare la costruzione stessa !

SERONI. L'emendamento si giustifica, però, perché è sorto il dubbio sulla possibilità del mutuo ! Se non ci fosse stato quello...

BOTTA. Mi pare che la preoccupazione delle Commissioni non fosse soltanto in ordine alla reperibilità del danaro, ma anche in ordine all'ente su cui dovesse ricadere l'onere !

PRESIDENTE. Questo a proposito dell'articolo 2. Ora siamo all'articolo 6 !

BOTTA. Però, volevamo attendere che la Commissione Bilancio confermasse il fatto che i ratei di ammortamento dei mutui dovevano essere pagati dallo Stato. La cosa l'avevamo vista come un nostro punto di vista e però c'era il dubbio che la V Commissione non potesse essere d'accordo.

Quindi, le questioni sono due: primo, a chi incombe l'onore del finanziamento; secondo, il tempo di attuazione del trasferimento.

SERONI. Ma il problema riguarda essenzialmente la disponibilità finanziaria della Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Il problema dell'onere è diverso, e verrà affrontato in sede di esame dell'articolo 2. Ora, ripeto, stiamo discutendo l'articolo 6. Vediamo questo articolo, poi esamineremo anche l'altro.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Io volevo innanzitutto rispondere all'onorevole Seroni che ha domandato spiegazioni in merito all'espressione contenuta nel parere della Commissione Bilancio e relativa alla possibilità della Cassa depositi e prestiti di erogare la somma di 6 miliardi.

Della questione io mi sono occupato nel momento in cui il disegno di legge venne all'esame della Commissione Bilancio perché proprio in tale sede venne sollevata.

Devo dire che me ne sono occupato privatamente e pubblicamente: privatamente accertandomi presso il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti sulle disponibilità dell'Istituto per la effettiva erogazione della somma ed il dottor Nuvoloni, Direttore generale, mi confermò la disponibilità; pubblicamente in quanto il Ministro del Bilancio e quello del Tesoro mandarono alla seduta della Commissione Bilancio i loro Sottosegretari i quali pubblicamente dichiararono che la disponibilità dei 6 miliardi esisteva. Questo è stato ufficialmente dichiarato alla Commissione Bilancio e privatamente, ripeto, l'ho accertato presso il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

E su questo punto penso che non possano esservi dubbi.

Ora vorrei sottolineare che la preoccupazione della Commissione Bilancio, manifestata nel suo parere, nasce da un vizio di ragionamento fondato sull'errore di ritenere difficilmente reperibile la somma di 6 miliardi. La somma, come abbiamo detto, invece c'è. È anche un errore l'affermazione che « la città di Roma verrebbe ad essere privata dei posti-letto indispensabili oggi disponibili ». È un errore perché anche se non fosse costruito il nuovo ospedale, i posti-letto clinicizzati rimarrebbero tali.

Ecco perché si tratta di un presupposto sbagliato. È un timore infondato quello che la città di Roma possa perdere i posti-letto. Ed è su questo timore infondato che si propone che fino a costruzione ultimata del nuovo ospedale il trasferimento non avvenga. Io non intervengo su ciò perché non è mia competenza, ma penso che nel parere della Commissione Bilancio ci sia un vizio di logica essendo razionalmente infondata la convinzione che il provvedimento porti come conseguenza la perdita dei posti-letto. Anche senza la costruzione dell'ospedale nessun posto-letto verrebbe perduto.

SCARPA. Onorevole Gui, sono diverse le norme che regolano i ricoveri negli ospedali e nelle cliniche universitarie.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Io non ho detto che sia la medesima situazione giuridica; io ho detto che quelli del Policlinico, anche clinicizzati, resteranno sempre posti-letto per il ricovero di ammalati.

Ora, io ho risposto alla domanda dell'onorevole Seroni sulla disponibilità della somma di 6 miliardi, ma non ho ancora espresso la mia opinione sull'emendamento della Commissione Bilancio e fatto proprio dall'onorevole Scarpa, e cioè sulla questione del differimento della consegna a costruzione avvenuta.

Non credo che questo emendamento possa accettarsi per il semplice fatto che esso rimette praticamente alla discrezionalità del Pio Istituto di Santo Spirito la consegna alla Università dei locali del Policlinico. Si potrebbe addirittura arrivare alla ipotesi estrema che la consegna non avverrà mai, magari per la mancanza di un mattone.

È per questo motivo che io credo che l'emendamento non possa essere accettato. La legge, e l'articolo 6 in particolare, è congegnata in modo da stimolare il Pio Istituto a costruire il nuovo ospedale. La fissazione del termine di due anni per l'inizio e di quattro anni per il completamento del trasferimento, ha appunto il significato di spingere il Pio Istituto di Santo Spirito a costruire il nuovo ospedale: spingerlo a costruire ed a costruire sollecitamente. Questo interesse generale si riflette nell'articolo 6. Noi dobbiamo porre mente all'intenzione dell'articolo 6, intenzione che deve essere rispettata. Penso che questo articolo meriti di essere considerato come inteso da un lato a tutelare sia l'Università che il Santo Spirito, dall'altro a raggiunere il fine ultimo di avere più letti disponibili. Questo è lo scopo dell'articolo 6.

BERLINGUER LUIGI. Siccome ritengo fondate le preoccupazioni della Commissione Bilancio, in quanto effettivamente la situazione della Cassa depositi e prestiti è quella che è, vorrei chiedere se non sia il caso di porre nella legge anche una scadenza per l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

RUSSO SPENA. Questo tecnicamente non è possibile, perché dovremmo fare una norma modificativa della legge istitutiva della Cassa depositi e prestiti. Noi instaureremmo un sistema che impegna la Cassa depositi e prestiti, impegno che la Cassa evidentemente non può prendere.

SERONI. Questo vuol dire che la Cassa depositi e prestiti può anche revocare il mutuo.

SCARPA. Io vorrei domandare all'onorevole Ministro Gui se egli ritiene di accettare il mio emendamento con un'aggiunta che ci garantisca contro la eventualità da lui prospettata e cioè quella che il Pio Istituto non faccia la consegna. Se noi dicessimo, ad esempio: « Quando la nuova costruzione sarà ultimata e, comunque, non oltre quattro anni... ».

RUSSO SPENA. Vorrei fare un'osservazione: ho sentito parlare, in linea generale, del parere della Commissione Bilancio, e trovo giusto quanto ha detto in proposito il nostro Relatore, che la Commissione ha superati i limiti della sua competenza, e che noi non siamo tenuti ad accogliere *in toto* il suo emendamento. Mi permetto anche di dissentire – sia pure con il massimo rispetto – con quanto ha detto l'onorevole ministro circa l'interpretazione delle parole « posti-letto ». È vero che il numero dei posti-letto rimane invariato, ma varia la qualità degli stessi, e diminuiranno i posti-letto ospedalieri, che sono un'entità non paragonabile con i posti-letto delle cliniche. I posti-letto delle cliniche e quelli ospedalieri non sono fungibili, perché servono per categorie diverse di ammalati. Inoltre, non possiamo privare una città come Roma di posti-letto ospedalieri; Roma è in fase di sviluppo, e dobbiamo assicurare da un lato che l'Università abbia cliniche autonome, dall'altra che il numero dei posti-letto per la popolazione civile non subisca una flessione.

Ho ascoltato le varie formulazioni dell'emendamento proposto all'articolo 6, che non possono essere prese in considerazione, come non può essere presa in considerazione quella della Commissione Bilancio, perché lascia il trasferimento del Policlinico alla discrezionalità dell'ospedale, i cui primari sono così contenti di questo stato di cose, che farebbero di tutto perché la legge non andasse avanti. Anche l'emendamento Scarpa è – secondo me – inaccettabile, sostanzialmente per gli stessi motivi, poiché non pone un termine per il trasferimento. Io penso invece che il termine debba essere posto, ma deve essere posto nel senso di determinare il *die a quo*, e questo giorno sarà il giorno in cui il mutuo verrà concesso; ci saranno allora i mezzi per costruire, e, non costruendo, il Pio Istituto di Santo Spirito sarà in difetto. Secondo me la soluzione si può trovare soltanto così, dal momento che l'unico ostacolo da superare per la costruzione è proprio il finanziamento, e non ci saranno più ostacoli quando l'Istituto di Santo Spirito sarà in possesso del mutuo.

Sono certo che il Governo si adopererà in modo tale, da far concedere il finanziamento al più presto, ed il trasferimento potrà avvenire in un tempo anche più breve dei quattro

anni previsti, che sono un termine piuttosto lungo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Russo Spena ha presentato il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 6: dopo le parole « dalla data di », sostituire le parole « entrata in vigore della presente legge » con le parole « concessione del mutuo ».

SCARPA. Accetto l'emendamento Russo Spena, e pertanto ritiro il mio emendamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Desidero rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Russo Spena nel suo intervento e che mi sembrano – almeno in parte – accettabili. Secondo lo spirito di questo disegno di legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Ministero del tesoro un mutuo di 6 miliardi, che sarà versato al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per la costruzione di un nuovo ospedale.

Entro 6 mesi dalla concessione del mutuo, il Santo Spirito redigerà il progetto del costruendo ospedale, e, ad opera collaudata, presenterà il conto consuntivo; allora si farà controllare se l'opera è costata cioè di più o di meno rispetto ai 6 miliardi concessi con il mutuo.

Affinché il Santo Spirito non prenda i sei miliardi senza poi iniziare a costruire, l'articolo 6 prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si inizi il trasferimento all'Università dei padiglioni ospedalieri, ma alla base di tutto c'è la concessione del mutuo, senza il quale niente può essere fatto.

Questo lo spirito della legge, che è stata modificata dal Senato, per impedire al Santo Spirito di mettere in banca i sei miliardi per farli fruttare, invece di spenderli subito per lo scopo al quale sono stati destinati.

Non ho difficoltà a che ciò divenga ancora più esplicito in una nuova formulazione, ma ho voluto ulteriormente precisare quale è lo spirito della legge.

Circa la formulazione dell'articolo 6, proporrei di tornare al testo originario del Governo.

RUSSO SPENA. L'articolo 6 prevede lo sfratto « entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge », prevede cioè due anni di sfratto, uno sfratto piuttosto lento. Con tutto il rispetto per i senatori, essi hanno previsto uno sfratto che dura due anni, hanno previsto un periodo veramente troppo lungo; invece se diciamo « entro due anni dalla concessione del mutuo vi sarà il trasferimento », allora è tutto sistemato.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Signor Presidente, ho sentito l'onorevole Russo Spena parlare dell'operazione mediante la quale dovrebbe avvenire il trasferimento e mi sento in dovere di chiedere, all'onorevole Ministro e a lei, signor Presidente, se è pacifica la situazione per quanto riguarda il terreno, la assegnazione della zona sulla quale dovrà sorgere il nuovo ospedale. In altre parole, se la questione del terreno è stata chiarita con l'amministrazione comunale di Roma.

Perché, infatti, ove quest'ultima non abbia preso le sue decisioni e non sia pervenuta ad idonee deliberazioni, approvate legittimamente dalle autorità tutorie, i tempi che l'onorevole Russo Spena stabilisce, che si collegano alla data di concessione del mutuo, potrebbero essere ritardati da tutte le pratiche relative alla concessione del suolo, al giudizio di idoneità che su quest'ultimo deve dare il Provveditorato alle opere pubbliche, il Genio civile, il Ministero della sanità.

RUSSO SPENA. Secondo me la questione non sorge, perché, a mio avviso, il mutuo non potrà essere concesso se non quando ci saranno il terreno e un progetto approvato.

In secondo luogo, mi risulta personalmente il fatto che è già stata designata un'area di 15 mila metri quadrati in una zona nei pressi dell'Autostrada del sole, dove dovrebbe sorgere il nuovo complesso ospedaliero.

PRESIDENTE. Effettivamente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dall'onorevole Russo Spena – ora vedremo la formulazione più precisa che potremo dargli – risolve diversi problemi.

SERONI. Indubbiamente, risolve tutto!

GUI, *Ministro della pubblica itsruzione.* All'articolo 3 è detto: « Entro sei mesi dalla concessione del mutuo il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma redigerà il progetto esecutivo del costruendo ospedale ». Entro sei mesi, quindi – è precisato – dalla concessione del mutuo!

RUSSO SPENA. L'articolo 6 prescinde, però dal termine!

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Lo svolgimento logico della legge, ripeto, è questo: entro sei mesi dalla concessione del mutuo, si redigerà il progetto per i 6 miliardi; ad opera costruita – articolo 4 – il conto consuntivo dell'opera stessa verrà sottoposto, ad avvenuto collaudo, alla Commissione di tutela presso il Ministero dell'interno.

RUSSO SPENA. Quindi, teoricamente, si tratta di questo: i lavori avranno inizio entro due mesi dall'approvazione del relativo pro-

getto, mentre il trasferimento all'Università dei padiglioni ospedalieri del Policlinico avrà inizio entro due anni, per concludersi entro quattro.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. È il Senato che ha introdotto questa disposizione all'articolo 6.

SCARPA. L'onorevole Ministro ha esordito dicendosi arcisicuro dell'esistenza dei 6 miliardi. Ora, deve essere altrettanto certo che si farà prestissimo!

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non mi preoccupo di questo! Mi preoccupo che i 6 miliardi concessi vengano utilizzati per la costruzione del nuovo ospedale. In altre parole che l'Istituto di Santo Spirito li adoperi per altri fini.

Voglio dire questo. Il congegno della legge è tale che se non avviene la concessione del mutuo non si muove nulla. L'articolo 3 dice difatti: entro sei mesi dalla concessione del mutuo!

SCARPA. Tutto quello che lei dice va bene sino all'articolo 5. Poi, però, all'articolo 6 si dice che il complesso degli edifici del Policlinico viene consegnato all'Università entro il termine massimo di quattro anni. Ora, se lei vuole rassicurarci che veramente si costruirà il nuovo ospedale, acconsenta ad inserire in questo comma la formula suggerita dall'onorevole Russo Spena e ci tranquillizzerà tutti, compresa la Commissione Bilancio!

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho già invitato le Commissioni a voler considerare l'originaria formulazione della disposizione. Perché io ammetto che sul testo del Senato possa nascere qualche dubbio, ma il testo originario presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento era molto chiaro. Si diceva, infatti, in esso: « La gestione – si parlava di gestione! – dell'attuale complesso clinico-ospedaliero del Policlinico Umberto I sarà assunta direttamente dall'Università degli studi di Roma entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge ». Assumere la gestione non significa sfrattare! È un passo che giuridicamente trasferisce la gestione, appunto degli attuali posti-letto ospedalieri all'Università. Il trasferimento definitivo, poi, avviene, logicamente, quando tutto l'ospedale nuovo è costruito.

Ora, certamente, il testo del Senato, che non ha rispecchiato questo svolgimento logico, può aver determinato qualche incertezza. Quindi, si potrebbe modificare il primo comma dell'articolo 6 nel senso di precisare che il trasferimento avrà inizio entro 2 anni dalla data di concessione del mutuo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'emendamento Russo-Spena, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

« Il trasferimento all'Università dei padiglioni ospedalieri avrà inizio entro due anni dalla data di concessione del mutuo, e dovrà essere concluso entro quattro anni dalla data della medesima ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo ed ultimo comma dell'articolo 6. Ne do lettura:

« Sino alla data del totale trasferimento all'Università, la gestione del complesso ed il suo funzionamento saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti fra l'Università e il Pio Istituto, salvo accordi che intercorreranno fra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi ».

RUSSO SPENA. È questo un punto che mi aveva fatto una certa impressione nel leggere l'articolo 6, perché, evidentemente, si tratta di una norma transitoria. Ora, questo disegno di legge governativo, anche dopo l'esame del Senato, mi pare che ignori – o, per lo meno, non ne fanno espresso riferimento né il testo né la relazione che lo accompagna – la legge fondamentale che stabilisce i rapporti tra ospedale e Università. Questi ultimi sono regolati dalla legge n. 794 del 1937 che approva la convenzione 7 novembre 1936 tra Università degli studi da una parte e Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma dall'altra, circa il nuovo ordinamento del Policlinico Umberto I. Quindi, la legge con la quale furono effettivamente costruiti i padiglioni è la legge 18 giugno 1908, n. 286, ma, quest'ultima legge diceva semplicemente come si sarebbero dovuti costruire questi edifici, con l'onere a carico dello Stato per 900 e più milioni e per 500 a carico degli Ospedali riuniti; si trattava di norme, insomma, relative alla struttura dell'ospedale. Viceversa, i rapporti tra ospedalieri, professori universitari ed ammalati vengono tutti regolati dalla legge del 1937. In verità, si tratta di una convenzione, ma di convenzione approvata con legge. Ora, posto ciò, l'abrogazione di questa legge avrebbe dovuto avere una chiara codificazione legislativa, tanto più che dalla

legge del 1937 sorgono, oltre che dei rapporti giuridici, anche dei rapporti umani; rapporti che riguardano il personale e che non trovano regolamentazione. Con questa legge vi è un'abrogazione implicita della legge del 1937 e, conseguentemente, viene posta nel nulla la convenzione del 1936. Ma allora cosa avviene dei diritti acquisiti? Nella legge del 1937, c'è, ad esempio, la norma che regola la nomina di un direttore tecnico amministrativo degli ospedali, c'è il problema dei primari che si sono anche lamentati. In proposito devo dire che lo stesso onorevole ministro ebbe a dichiarare: questo è un provvedimento che fa piacere a tutti salvo che a qualche primario. In quella legge, per esempio, per quello che riguarda i primari, c'è il riconoscimento di una determinata qualifica.

Ed allora che cosa avverrà di tutto questo? Se non diciamo niente creiamo una fungaia di cause perché attraverso la legge del 1937 si sono creati dei diritti quesiti che non possono essere annullati con un tratto di penna, magari attraverso abrogazioni implicite. Quindi, dovendo questa legge necessariamente ritornare al Senato poiché abbiamo già approvato un emendamento, io penso che noi dovremmo rivedere anche questo capoverso dell'articolo 6 dove recita: « Sino alla data del totale trasferimento all'Università, la gestione del complesso ed il suo funzionamento saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti fra l'Università ed il Pio Istituto, ecc. ». Qui bisognerebbe dire: « Continueranno ad essere disciplinati, secondo le leggi vigenti, dalle norme che regolano i rapporti fra Università e Pio Istituto ».

Il capoverso dell'articolo 6 continua ancora dicendo « ...salvo accordi che intercorreranno tra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi ». Anche qui c'è da osservare che oggi i rapporti sono regolati per legge, noi li abroghiamo implicitamente lasciandoli in vita per il tempo necessario alla costruzione del nuovo ospedale e poi diciamo: arrangiatevi voi.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora io la prego di leggere l'articolo 9 che dice: « Con apposita convenzione, sostitutiva della convenzione stipulata il 22 febbraio 1895 ed approvata con legge 27 febbraio 1900, numero 56, saranno regolati i nuovi rapporti tra l'Università ed il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ».

RUSSO SPENA. Sì, ma io sto parlando di tutti i rapporti di gestione e dei diritti soggettivi regolati dalla legge del 1937 e che non sono regolati dal disegno di legge in esame, mentre vi sarebbe stata necessità di una norma che definisse i rapporti di cui alla legge del 1937. La convenzione non può decadere, tanto più che essa è stata mantenuta in vita in quanto nel 1960 è stato nominato un primario aggregato ed anche l'Università ha dato prova di ritenerla tuttora in vigore. La convenzione non può essere revocata da una delle parti.

PRESIDENTE. A meno che nella stessa convenzione fosse riconosciuta la possibilità di disdetta?

RUSSO SPENA. È prevista la possibilità di disdetta.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Nella convenzione era prevista la possibilità di disdetta e la convenzione stessa è stata disdettata da parte del Pio Istituto di Santo Spirito ed ecco perché si è considerata decaduta.

Il problema dei rapporti soggettivi non è sfuggito del tutto ed è stato considerato nell'articolo 9 proprio dove si dice che: « La nuova convenzione sarà stipulata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ». Questa convenzione deve essere tra l'altro sottoposta all'approvazione congiunta dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e della sanità. Quindi, non si tratta di un atto lasciato alla competenza dei due Enti interessati, con il pericolo che l'uno sopraffaccia l'altro. Io penso che in sede di approvazione della nuova convenzione, secondo l'impegno che ho preso in Senato, il Ministero della pubblica istruzione provvederà a che siano tutelati nella convenzione stessa anche diritti soggettivi acquisiti in base alla legge del 1937.

Io credo che questa spiegazione, che del resto ho già fornito al Senato, possa essere sodisfacente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 6, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

« Il trasferimento all'Università dei padiglioni ospedalieri avrà inizio entro due anni dalla data di concessione del mutuo, e dovrà essere concluso entro quattro anni dalla data medesima.

Sino alla data del totale trasferimento all'Università, la gestione del complesso ed il

suo funzionamento saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti fra l'Università e il Pio Istituto, salvo accordi che intercorreranno fra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

SCARPA. A questo punto vorrei pregare il Presidente di mettere in discussione l'articolo 2 che era rimasto sospeso.

PRESIDENTE. Sull'articolo 2 abbiamo già discusso nell'ultima seduta. Da alcune parti si chiedeva che l'onere dell'ammortamento del mutuo fosse totalmente assunto dallo Stato. Ma, in base alla legge vigente, lo Stato si obbliga soltanto per un ottavo, mentre il resto deve essere versato dall'ente mutuatario, a meno che l'ente si trovi in difficoltà per il versamento avendo un bilancio deficitario: in tal caso lo Stato prende su di se tutto l'onere. Ora, quali sono le condizioni del Pio Istituto di Santo Spirito? Prima di tutto bisogna tenere conto del fatto che il Santo Spirito – in base ad un'altra norma di legge – ha il diritto di ottenere il rimborso, da parte dello Stato, delle spese da esso sostenute per curare gratuitamente alcune categorie di malati; in secondo luogo, il bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito è sempre in *deficit* e lo Stato versa per questo motivo somme notevoli ogni anno. Di fatto quindi, lo Stato finisce con il pagare tutto per il Santo Spirito perché, pur essendo tenuto a pagare soltanto per un ottavo, l'ente si trova con il bilancio deficitario.

Ad ogni modo, prego il signor Ministro, che sicuramente è in possesso di dati più precisi, di volerci meglio chiarire la situazione.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'articolo 2 della legge n. 286 del 1908 richiamato dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, stabilisce che i mutui sono interamente a carico dello Stato soltanto quando vi sia una comprovata insufficienza finanziaria dell'istituto mutuatario. Ora, non solo di fatto, ma anche di diritto, l'istituto in questione presenta una insufficienza di mezzi permanente e crescente.

In base alle leggi vigenti, lo Stato è tenuto anzitutto ad un contributo dell'80 per cento sulle degenze verificatesi in più di quelle del 1906. Infatti, per una legge del 1924, è stato preso come paragone il numero delle degenze verificatesi nel 1906. Siccome, da allora, si è riscontrato il *deficit* di bilancio del Santo Spirito, lo Stato da quel momento si è accollato l'onere di pagare l'80 per cento su queste degenze in più di quelle del 1906. Lo Stato integra perciò ogni anno il *deficit* del Santo Spirito che è un *deficit* cronico.

Per dare un'idea più precisa delle spese dello Stato in favore dell'ente in questione, basterà dire che nel 1950 lo Stato stesso ha versato 2 miliardi e poi di anno in anno sempre di più, fino ad arrivare agli 11 miliardi e 160 milioni del 1963. C'è poi un'altra norma, per la quale il Comune di Roma è stato esonerato dall'onere delle spedalità nei confronti dei poveri romani, onere che risulta a carico del Santo Spirito. E questo è – per l'ente – un'altra ragione di *deficit*, e lo Stato interviene per colmarlo.

Ne consegue che l'insufficienza di mezzi c'è e non potrebbe non esserci.

Sono andato personalmente alla Ragioneria dello Stato, per informarmi in merito alle perplessità in questa sede sollevate nella scorsa seduta, e mi sono anche fatto spiegare dal Presidente del Santo Spirito come stanno le cose. In base agli elementi fornitimi, posso assicurare che, in virtù delle leggi vigenti, ed in particolare del citato articolo 2 della legge del 1908, lo Stato non può non accollarsi l'onere prestabilito.

PRESIDENTE. Desidero precisare che una rapida lettura dell'articolo 2 può dare veramente un'impressione che poi, a seguito di un più attento esame, risulta errata. Non si può in realtà sostenere che il bilancio del Santo Spirito non sia in *deficit*.

SCARPA. Noi riprendiamo, in questo modo, una discussione sulla quale ci eravamo già a lungo intrattenuti nella precedente seduta, quando già prendemmo in esame l'articolo 2. Perciò desidero aggiungere alcune osservazioni: non può essere confuso il fatto che lo Stato rimborsi al Santo Spirito l'80 per cento delle spese sostenute per curare gratuitamente i malati per un numero di degenze eccedente il 1.155.000, con il fatto che il Santo Spirito possa pagare con i propri mezzi alla Cassa depositi e prestiti le 50 annualità del mutuo di 6 miliardi che gli viene versato. Infatti, in quest'articolo 2 della legge del 1908 viene detto chiaramente che solo in caso di comprovata insufficienza il contributo dello Stato deve essere caricato anche dell'onere di restituzione del mutuo.

Ora, il Santo Spirito riceve dal Ministero degli interni molti miliardi all'anno per ricovero di malati poveri, in base a norme stabilite prima che la stragrande maggioranza degli italiani fosse assicurata presso le mutue.

Ho chiesto ad eminenti personalità del Policlinico dettagliate notizie sulla situazione di quell'Istituto e ne ho avuto conferma che: « il bilancio del Santo Spirito non è mai in *deficit* né può esserlo ».

Così è ad esempio scritto in una lettera che è in mio posseso e che è firmata dal professor Valdoni.

La citazione che ho fatto prima dell'obbligo dello Stato di versare all'Istituto l'80 per cento delle rette, al di là di 1 milione e 155 mila degenze, comprova la situazione di bilancio attivo del Santo Spirito perché quella norma si riferiva ad un tempo in cui esistevano numerose degenze a carico dei comuni mentre oggi la quasi totalità degli italiani è assicurata presso le mutue malattia.

Ora, l'onorevole Ministro ci ha detto poc'anzi molto chiaramente che il bilancio del Santo Spirito è sempre e sicuramente in *deficit* e quindi lo Stato lo integra. No ! La cosa è diversa. Lo Stato è tenuto a versare un contributo annuo fisso a sgravio dei comuni che non possono pagare perché indebitati. Si tratta, cioè, di un versamento forfettario, non dell'accertamento reale del numero dei malati a carico dei comuni e per i quali i comuni non abbiano pagato. In altre parole, la situazione di privilegio del Santo Spirito è chiara. L'Istituto ha, *a priori*, questi rimborsi e in modo forfettario. Quindi, si tratta di un'integrazione che è parte organica integrante del suo bilancio. In virtù di questo il suo bilancio, ripeto, non è mai in *deficit*.

RUSSO SPENA. Questo è un parere del professor Valdoni !

SCARPA. No, è quello di molte altre persone, interessate direttamente all'amministrazione del Santo Spirito.

Così stando le cose, non avverrà mai che l'ospedale si trovi in stato di « comprovato bisogno » di mezzi. D'altra parte, a mio parere, se il Governo ritiene che sia già implicito per la stessa struttura della legge, che il rimborso del mutuo di 6 miliardi sia a carico dello Stato stesso, io mi domando come sia compatibile con ciò il fatto che il disegno di legge non rechi alcun articolo relativo alla copertura dell'onere ! Dice la legge del 1908 all'articolo 3 che le annualità per l'estinzione del mutuo saranno pagate dallo Stato, má portandole in detrazione degli assegni e contributi da corrispondere all'Istituto di Santo Spirito ! Ciò significa che non lo Stato, ma l'Istituto di Santo Spirito paga l'ammortamento del mutuo, come era già stabilito dall'articolo 3 della legge del 1908.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è richiamato l'articolo 3 della legge del 1908, ma solo l'articolo 2 !

SCARPA. E, allora, la questione è questa. O lo Stato versa le annualità del mutuo dei 6 miliardi in proprio, e in tal caso deve esistere in questa legge un articolo che importi l'onere; oppure lo Stato versa questa somma a deduzione, o sottrazione dai contributi che esso deve all'Istituto di Santo Spirito, ed allora questo articolo può non comparire, in virtù della legge del 1908; ma questa seconda ipotesi significherebbe che l'onere peserebbe solo sull'Istituto.

PRESIDENTE. No, onorevole Scarpa, non è così. Con questo sistema non c'è bisogno di assicurare la necessaria copertura, perché quest'ultima è già assicurata dall'articolo 2.

RUSSO SPENA. Vorrei chiarire questo punto. Devo scongiurare gli onorevoli colleghi di non introdurre una formulazione che comunque importi un onere per lo Stato, altrimenti ci sarebbe da rateizzare, poi entrerebbe in gioco il Tesoro, ecc.

Noi abbiamo interesse ad un fatto sostanziale, e cioè che questi ospedali abbiano del danaro e questo danaro sia pagato dallo Stato. Non ci interessa di scriverlo formalmente, col rischio di creare questioni di bilancio. Vediamo la situazione giuridica se è tale per cui queste quote di ammortamento vengono pagate dallo Stato, anche a norma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Su questo punto mi sembra non vi siano dubbi. Perché il suddetto articolo, che richiama semplicemente l'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, cosa dice ? Che la concessione del mutuo è disciplinata dall'articolo 2 della precedente legge citata; che la Cassa depositi e prestiti, cioè, è autorizzata a concedere al Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti della vecchia norma, un mutuo di 6 miliardi, per la costruzione del nuovo ospedale. La precedente legge, inoltre, prevede anche che per la costruzione di nuovi ospedali sia sentito il parere della Sanità.

In base alla legge richiamata, quindi, gli enti periferici potevano ottenere i mutui. Ora, il nostro Ministero, che sa benissimo che nessun ente periferico può restituire nulla, ha riportato soltanto l'articolo 2 e non anche l'articolo 3.

La formula del 1908 precisava che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata « a somministrare al Tesoro per fornirla all'Istituto medesimo la somma dei mutui che potranno occorrere per la costruzione di nuovi ospe-

dali », e ancora che, per detti mutui, e solo nel caso di comprovata deficienza dell'Istituto, il contributo dello Stato potrà essere aumentato della somma, da determinarsi annualmente con la legge di bilancio, occorrente per il pagamento da effettuare, comprensiva degli interessi e quote di ammortamento.

Naturalmente, la formula del 1908 diceva: e solo nel caso di comprovata deficienza dell'Istituto. Ma ormai quest'ultima è assodata, non soltanto per Roma, ma per qualsiasi altro ospedale, ovunque.

Non c'è dubbio, pertanto, che questo mutuo resti a carico dello Stato.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Mi sembra che l'onorevole Scarpa attenda anche una risposta all'altra parte del suo quesito. Egli dice: ma, allora, come viene assicurata la copertura? Da quel terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, che parafrasava poc'anzi l'onorevole Russo Spena e che afferma: nell'ipotesi che lo Stato debba intervenire, il contributo dello Stato potrà essere aumentato fino alla concorrenza della somma da determinarsi annualmente sul bilancio. Così si assicura la copertura. Quest'ultima non viene indicata qui: viene indicata dal Tesoro, mediante stanziamento annuale nel suo bilancio.

PRESIDENTE. È un modo elegante per assicurare la copertura!

SCARPA. Riconosco di non essere un esperto in materia di bilancio. Però, mi trovo alla Camera da un numero sufficiente di anni per sapere che tutte le leggi passate al nostro esame, che comportano per lo Stato oneri anche differiti, relativo ad esercizi futuri, esigono sempre, nel modo più assoluto, la indicazione della copertura! Questo, a mio avviso, è dovuto al fatto che, dopo la legge del 1908 è entrata in vigore l'attuale Costituzione della Repubblica italiana, che contiene un ben preciso articolo 81. Quindi, se io non vedo scritto in questa legge a quale dicastero farà capo la restituzione delle annualità di questo mutuo, porto con me la ferma convinzione di essere stato raggirato e mi aspetto di vedere domani pagata dall'Istituto di Santo Spirito la costruzione del nuovo ospedale, a carico dei cittadini degenti e, in definitiva, dei loro organismi mutualistici.

Questo è il punto centrale: non può essere ammesso che l'onere per la costruzione del nuovo ospedale sia scaricato sulle rette ospedaliere.

Gli ospedali devono essere costruiti a spese dello Stato e non delle mutue!

Io le domando, onorevole Ministro, quali difficoltà vi sono a scrivere esplicitamente nella legge: « A partire dall'esercizio finanziario 1965 sarà iscritto nel bilancio del Tesoro (o della Pubblica istruzione, o della Sanità, non abbiamo preferenze) la somma di lire 120.000.000 annui fino all'estinzione del mutuo ».

PRESIDENTE. Se permette, onorevole Scarpa, le risponderò io che sono anche relatore per l'VIII Commissione. La difficoltà sta nel fatto che con la formulazione da lei proposta dobbiamo cercare la copertura in base all'articolo 81 della Costituzione mentre invece, riferendoci all'articolo di una legge, per la quale la copertura esiste, non abbiamo bisogno di altre indicazioni. Io credo che sia sufficiente il meccanismo previsto dall'articolo 2 del provvedimento.

SCARPA. Questa argomentazione non mi convince. La Camera sta proprio ora esaminando il bilancio dello Stato ed abbiamo visto che non vi è un solo capitolo di bilancio che non sia stabilito in base ad una legge. È chiaro perciò che se non indichiamo in questa legge quale capitolo del bilancio dello Stato porterà in futuro l'onere del pagamento delle annualità di questo mutuo, non sarà mai lo Stato a pagarlo. Io non vedo perché voi non vogliate indicare esplicitamente la copertura. Con il vostro atteggiamento lasciate in noi il timore che si intende far ricadere la spesa per la costruzione dell'ospedale a carico dei degenti.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Se noi accettassimo la sua proposta, onorevole Scarpa, abbandoneremmo il meccanismo dell'articolo 2 del disegno di legge, in quanto il meccanismo di questo articolo prevede appunto che lo Stato dia il contributo in base alla legge di bilancio.

SCARPA. Il meccanismo dell'articolo 2 è un meccanismo che introduce una formula dubitativa, in quanto il contributo statale è dato solo in caso di provata insufficienza di mezzi da parte dell'Istituto. Ora non si può risolvere un problema di questo genere con l'ottimismo del Ministro e con le sue assicurazioni che non ci rassicurano affatto.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ammesso che le mie assicurazioni non valgano niente, io però le ho detto di essermi andato ad informare alla presidenza del Pio Istituto di Santo Spirito, che è il responsabile e che nel caso deprecato dovrebbe pagare.

SCARPA. Ma lo stato di *deficit* lo debbono accertare gli organi del Ministero del tesoro

e dovrebbero constatarlo ogni anno per 50 anni.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ma l'assicurazione è venuta anche dagli organi del Ministero del tesoro: mi sembra di aver detto di aver parlato con il dottor Caccia della Ragioneria generale dello Stato. Ma del resto il principale interessato, che è il Pio Istituo di Santo Spirito, non ha dubbio alcuno perché si trova sempre in stato di insufficienza di mezzi.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Scarpa, possiamo passare oltre?

SCARPA. Io insisto sul mio emendamento perché solo con un tale emendamento noi possiamo essere completamente tranquilli.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ci incamminiamo su un binario diverso da quello dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Anche io nell'ultima seduta avevo avuto qualche dubbio in merito all'articolo 2, ma poi mi sono convinto che esso significa effettivamente quello che diceva il collega Russo Spena, e cioè stabilisce che lo Stato paghi qualora l'Ente si trovi in condizione di non poter pagare. L'articolo dice anche che lo stanziamento viene fatto di anno in anno con la legge di bilancio, il che non implica la necessità di trovare oggi la copertura.

SCARPA. A me dispiace di apparire insistente fino a fare ostacolo alla approvazione della legge, ma a mio giudizio la dizione dell'articolo 2 della legge del 1908 non dà la certezza a queste Commissioni – che pure otto giorni fa hanno espresso la volontà che la restituzione delle annualità del mutuo fosse a carico dello Stato – di vedere realizzato il suo voto. Perché non possiamo avere questa certezza? Perché gli organi che dovranno appurare se il Pio Istituto di Santo Spirito si trovi in condizione di sufficienza o di insufficienza di mezzi sono gli organi del Ministero del tesoro. Oggi ci dice il Ministro che risulterebbe essere il Pio Istituto in condizione di insufficienza di mezzi. Ma questo non è un argomento, perché se domani gli ispettori del Tesoro andranno ad ispezionare quell'Ente, per accertare se esso, oppure lo Stato dovrà pagare le annualità del mutuo, è per me pressoché certo che essi si premureranno di tutelare gli interessi della Tesoreria e dalla loro indagine, statene certi, risulterà sempre che sarà l'Istituto a dover pagare. È soltanto con la introduzione di questo comma aggiuntivo che noi avremo la garanzia del rispetto del voto da noi espresso nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, io le ho lasciato dire « voto espresso dalle Commissioni » senza interromperla, ma devo ricordarle che nella seduta scorsa fu manifestato solo un certo orientamento e si concluse sulla necessità di ulteriori chiarimenti ed illustrazioni per riaffermare la convinzione che l'articolo 2 non era un articolo insufficiente a realizzare il fine che ci proponevamo. Oggi che questi chiarimenti sono venuti, mi pare che l'articolo 2 contenga tutto quello che noi desideriamo.

SCARPA, Onorevole Presidente, sono venuti soltanto degli affidamenti.

RUSSO SPENA. Il dubbio si basa sul fatto che il bilancio del Pio Istituto possa diventare attivo, il che non è possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, io non vorrei arrivare ad una frattura. Vogliamo meglio ponderare questo articolo 2 e passare intanto agli articoli 7 e 8? Nel frattempo lei può meglio accertare quanto crede.

SCARPA. La situazione è chiarissima: abbiamo degli affidamenti, ma noi vogliamo la formulazione del principio che la spesa della costruzione del nuovo ospedale è a carico dello Stato. Chiedo, quindi, che venga messo in votazione l'emendamento.

PRESIDENTE. Approvare l'emendamento dell'onorevole Scarpa, aggiungendo il comma che egli propone all'articolo 2, sarebbe un controsensso relativamente al contenuto ed allo spirito dello stesso articolo 2, come formulato nel disegno di legge.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono anch'io del parere che l'emendamento Scarpa sia contrario al terzo comma dell'articolo 2 della legge del 1908.

SCARPA. Il mio emendamento non è affatto contrario allo spirito né al contenuto dell'articolo 2. Andando così le cose, mi vedo costretto a rispiegare le ragioni per le quali insisto per presentare l'emendamento. Comunque, signor Presidente, io l'ho pregata di metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Per lealtà, onorevole Scarpa, le dico che è mio dubbio che se anche il comma aggiuntivo fosse votato e approvato, non potrebbe essere aggiunto all'articolo 2, perché in contrasto col medesimo.

SCARPA. Non è possibile, perché la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere dei prestiti, e il Ministro ci ha detto che lo Stato pagherà le annualità, quando l'Istituto si troverà con un bilancio in *deficit*. Noi vogliamo semplicemente mettere un punto fermo, e cioè che a partire dal 1956, queste an-

nualità saranno messe a carico del bilancio del Tesoro.

La prego, signor Presidente, di mettere in votazione l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, prima porrò in votazione l'articolo 2, e poi il suo emendamento, essendo esso aggiuntivo.

Do lettura dell'articolo 2:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Ministero del tesoro, i sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, un mutuo di lire 6 miliardi. Detta somma sarà versata al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per la costruzione di un nuovo Ospedale in Roma, della capacità di almeno 1.000 posti-letto, completo di ogni arredamento, attrezzature, gabinetti di indagini, laboratori, nonché di una scuola convitto per infermieri professionali della capacità di almeno 280 unità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Scarpa ha proposto il seguente comma aggiuntivo: « A partire dall'esercizio del 1965, per tutta la durata del mutuo di cui al precedente comma, le annualità per l'estinzione sono iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro ».

Possiamo votare questo comma aggiuntivo come principio base, per poi inviarlo alla Commissione competente per il parere.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. A mio giudizio, ritengo che – prima di tutto – la forma di questo comma aggiuntivo sia contraddittoria con la dizione dell'articolo 2 della legge del 1908, che al suo terzo comma determina esplicitamente un meccanismo per il pagamento. Esiste una contraddizione, dal momento che il comma aggiuntivo tende a stabilire un diverso meccanismo di pagamento, e questo è un rilievo da fare in relazione alla forma.

Riguardo poi al contenuto, esso comporta anche un problema di copertura, dal momento che – con un nuovo meccanismo – si vogliono iscrivere nel bilancio del Ministero del tesoro le annualità corrispondenti al mutuo. Bisogna consultare ora la Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Qui si tratta di indicare la copertura. Se non siamo in grado di indicare la copertura, che cosa proponiamo alla Commissione Bilancio?

SCARPA. Questo emendamento si riferisce al bilancio del 1965; noi saremmo tenuti a trovare la copertura soltanto ove si trattasse del secondo semestre del 1964. Io sono perciò in piena regola, e coerente con il contenuto della legge del 1908.

I colleghi che sono dell'opinione che lo Stato debba pagare le spese per la costruzione del nuovo Ospedale, devono approvare il mio emendamento. In caso contrario, le spese saranno a carico del Santo Spirito. Non tutte le cose che qui si sono detto sono vere.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, lei ha detto una cosa molto grave. Spero almeno che lei sia convinto della buona fede di tutti noi.

SCARPA. Questo senz'altro.

PRESIDENTE. Visto che lei, onorevole Scarpa, insiste perché sia messo in votazione il suo comma aggiuntivo, io lo porrò in votazione, però tengo a precisare esplicitamente che temo che esso possa essere in contrasto con l'articolo 2 già votato. Inoltre è necessario mandarlo per il parere alla Commissione Bilancio. Ora pertanto noi non voteremo l'emendamento come tale, ma solo come principio base da sottoporre al parere della Commissione Bilancio.

SCARPA. Io confermo che l'interpretazione del mio comma aggiuntivo è perfettamente coerente allo spirito e al contenuto della legge del 1908. Poiché in esso mi riferisco al bilancio del 1965, la copertura si troverà quando sarà il momento, cioè in sede di formazione del bilancio, e non è il caso di preoccuparsene ora. Desidero che tutto ciò sia fatto presente alla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Ripeto che non posso mettere in votazione questo comma come tale, ma solo come principio-base e come proposta delle Commissioni. Esso deve prima andare alla Commissione Bilancio; per ora lo possiamo votare soltanto come principio, ripeto.

SCARPA. Non è esatto, perché – ripeto – noi saremmo obbligati a trovare subito la copertura, solo ove si trattasse del secondo semestre del bilancio del 1964.

Poiché noi, invece, proponiamo che a partire dall'esercizio finanziario 1965 sia inserito un nuovo capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del tesoro, a mio avviso non c'è bisogno del parere della Commissione Bilancio. Anzi, a norma dell'articolo 81 della Costituzione...

PRESIDENTE. Sarebbe troppo facile, onorevole Scarpa, impegnare i prossimi esercizi finanziari!

Io non posso comunque, ripeto, porre in votazione questo emendamento come comma aggiuntivo senza la esplicita riserva di chiedere il parere della Commissione Bilancio. Solo dopo un eventuale parere favorevole il nostro voto potrà essere definitivo.

L'emendamento sarà pertanto inviato all'esame della competente Commissione per il parere.

Passiamo ora all'esame dei restanti articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti e non essendovi osservazioni od obiezioni, porrò successivamente in votazione:

Con la riserva che ho esposto, pongo in votazione il principio dell'emendamento Scarpa.

(*È approvato*).

ART. 7.

« All'Università degli studi di Roma sono estese tutte le disposizioni che concedono al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma agevolazioni e privilegi relativi alla determinazione e alla riscossione delle rette giornaliere, nonché le norme che prevedono a carico dello Stato e del comune di Roma anticipazioni e contributi nella spesa relativa alla degenza e alla cura degli infermi ricoverati al Policlinico Umberto I.

Per determinare la misura del concorso a carico dello Stato e del comune di Roma si terrà conto della differenza tra le giornate di degenza che annualmente si verificano al Policlinico e quelle accertate per lo stesso Policlinico rispettivamente negli anni 1906 e 1924 ».

(*È approvato*).

ART. 8.

L'articolo 35 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi sulla istruzione superiore è così modificato:

« Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma ».

(*È approvato*).

ART. 9.

« Con apposita convenzione, sostitutiva della convenzione stipulata il 22 febbraio 1895 ed approvata con legge 27 febbraio 1900, n. 56, saranno regolati i nuovi rapporti tra l'Università ed il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma.

La nuova convenzione sarà stipulata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità ».

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, torneremo a riunirci quando ci giungerà il parere dalla Commissione Bilancio sull'emendamento Scarpa.

Rnivio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 19,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI